



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore della Acque Pubbliche nelle persone degli Ill.mi

Sigg.ri:



Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa in sede di legittimità iscritta al n. R.G. 138 dell'anno 2023

TRA



PER L'ANNULLAMENTO

- della nota del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Quarrata 23.3.2018, n. 15742, comunicata al ricorrente il 29.3.2018, avente ad oggetto "*Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art. 10 bis L. 241/90) – pratica di condono n. 2676/86 – in loc. Quarrata – via Cavour 50*";
- della nota del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Quarrata del 10.5.2018 di ignoto numero, pervenuta al ricorrente il 18.5.2018, con la quale è stato comunicato il rigetto della "*domanda di condono edilizio n. 2676 presentata in data 31.7.1986 prot. N. 15202 relativa alla sanatoria dell'appartamento di civile abitazione ricadente nella fascia di rispetto idraulica di mt. 10 dal ciglio di sponda del Fosso Falchereto*";
- della nota della Regione Toscana – Settore Genio Civile Valdarno Centrale e tutela dell'Acqua – Sede di Pistoia prot. 14.3.2018, n. 13746;
- per quanto occorrer possa della nota del Comune di Quarrata 16.1.2018, n. 2950, con la quale è stato chiesto al Servizio Regionale di difesa del suolo e



demanio idrico il rilascio di autorizzazione idraulica;

- di ogni altro atto presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto o conoscibile.

Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Quarrata;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il cons. Sebastiano Zafarana nella udienza collegiale del 12 marzo 2025;

Ritenuto in fatto ed in diritto:

FATTO E DIRITTO

1.1. Con il ricorso in epigrafe il signor Leporatti ha esposto:

- di essere proprietario, per averlo in parte ricevuto in eredità dal padre Leporatti Lido ed in parte per averlo acquisito dalle sorelle Leporatti Renza e Leporati Lida (atto notaio Zogheri 14.7.2017 rep. 40389 – racc. 18654) di un immobile costituito da parte di una villetta bifamiliare realizzata con licenza di costruire n. 315 del 1962 posta in Quarrata (PT), Via Cavour n. 50. L'immobile confina, per quanto qui interessa, con un terreno, in proprietà del ricorrente, all'estremità del quale scorre il fosso Falchereto, che attraversa l'intero abitato e che è stato tombato, da oltre 20 anni, dalla competente autorità;

- che, mentre il corpo principale del fabbricato si trova ad una distanza dal fosso di oltre 10 metri, esiste una porzione, originariamente non contemplata nella licenza di costruire ma realizzata insieme al corpo principale ed a questo strutturalmente collegata, che si colloca, nel punto più vicino, ad una distanza



di circa 6 metri dal predetto fosso;

- che tale porzione, pur non compresa nella originaria licenza, risulterebbe esistente fin dal 31.1.1967, quando il tecnico comunale incaricato di accertare la sussistenza dei requisiti per concedere l'abitabilità aveva eseguito il sopralluogo rilevando come esistente anche la detta porzione, poi dettagliatamente descritta nel verbale di accertamento (vistato anche dal Sindaco) redatto l'1.2.1967. Successivamente, in data 20.11.1967 l'ufficiale incaricato procedeva a dichiarare abitabile l'intero fabbricato;

- che in data 31.7.1986 il dante causa del ricorrente aveva presentato domanda di condono edilizio ai sensi della legge 28.2.1985, n. 47, diretta a sanare un box in lamiera costruito in prossimità del fosso Falchereto, comprendendovi anche, per mera cautela, alcune modifiche interne e la maggiore volumetria sulla parte tergale già rilevata in sede di rilascio dell'abitabilità;

- che tale richiesta, limitatamente al box in lamiera, è stata oggetto di provvedimento di diniego nel 2015 e tanto il ricorrente quanto le vicine hanno provveduto a demolire i box stessi;

- che successivamente il Comune, ritenendo che l'ulteriore volumetria dovesse essere autorizzata dalla Regione Toscana, ha, con nota prot. 16.1.2018, n. 2950, chiesto al Servizio Regionale di difesa del suolo e demanio idrico il rilascio di autorizzazione idraulica segnalando che il Fosso Falchereto – Rio Farnio era tombato da oltre 20 anni e che le opere di cui veniva chiesto il condono erano state realizzate contestualmente al fabbricato principale;

- che con nota prot. 14.3.2018, n. 13746, il Settore Genio Civile Valdarno



Centrale e Tutela dell'Acqua – Sede di Pistoia ha comunicato *“che occorre ricondursi alla normativa relativa al condono, pertanto, per le sanatorie ai sensi della L. 47/85 in presenza di vincolo di inedificabilità all'epoca dell'abuso le opere non sono suscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 33 (vincolo assoluto); qualora l'apposizione del vincolo sia successivo all'abuso, trova applicazione l'art. 32 (vincolo relativo) nell'ambito del quale esprime parere motivato l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Allo scopo il Fosso Falchereto o il Rio Farnio risulta incluso nell'elenco acque pubbliche dal 1913”*;

- che il Comune di Quarrata ha, dapprima comunicato al ricorrente i motivi ostativi all'accoglimento (nota prot. 23.3.2018, n. 15742) e, quindi, con la nota 10.5.2018, ha rigettato la domanda di condono edilizio ritenendo che l'ampliamento ricadesse nella fascia di rispetto idraulica di m. 10 dal ciglio di sponda del Fosso Falchereto e, quindi, in zona soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta.

1.2. Con ricorso notificato il 4.6.2018, iscritto a ruolo presso il T.A.R. Toscana al n. R.G. 877/18 il Sig. Mario Leporatti ha impugnato gli atti in epigrafe indicati articolando quattro distinti motivi di ricorso.

1.3. Il Comune di Quarrata non si è costituito in giudizio.

1.4. La Regione Toscana si è invece costituita per resistere al ricorso eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

1.5. Con sentenza 27.9.2022, n. 1053, il T.A.R. Toscana, ha declinato la giurisdizione

in favore del TSAP.



1.6. Il ricorrente, signor Leporatti, ha pertanto riassunto ai sensi dell'art 59 L.18.6.2009, n. 69, il giudizio dinanzi a questo TSAP riproponendo i medesimi motivi di ricorso così rubricati:

I) *Violazione di legge (art. 96, lett. f), del R.D. 25.7.1904, n. 523, e principi desumibili; art. 1 L.R.T. 21.5.2012, n. 21; artt. 32 e 33 L. 28.2.1985, n. 47, e principi desumibili.). Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto dei presupposti, illogicità, errore, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, sviamento.*

II) *Violazione di legge (R.D. 25.7.1904, n. 523, e principi desumibili anche in relazione alla delibera del Consiglio Comunale del Comune di Quarrata n. 5 del 19.2.2007; art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241, e principi desumibili; artt. 32 e 33 L. 28.2.1985, n. 47). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, errore, contraddittorietà, illogicità, sviamento.*

III) *Violazione di legge (R.D. 25.7.1904, n. 523, e principi desumibili anche in relazione alla deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Quarrata 19.2.2007, n. 5; art. 3 L. 7.8.1990, n. 241 e principi desumibili; artt. 32 e 33 L. 28.2.1985, n. 47). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, errore, contraddittorietà, illogicità, sviamento.*

IV) *Violazione di legge (R.D. 25.7.1904, n. 523, e principi desumibili anche in relazione alla deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Quarrata 19.2.2007, n. 5; art. 3 L. 7.8.1990, n. 241 e principi desumibili; artt. 32 e 33 L. 28.2.1985, n. 47; art. 221 R.D. 27.7.1934, n. 1265). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, difetto di*



motivazione, travisamento dei fatti, errore, contraddittorietà, illogicità, sviamento.

1.7. Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Quarrata sia la Regione Toscana.

1.8. All'udienza collegiale del 12 marzo 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. In sintesi, il signor Mario Leporatti è proprietario nel Comune di Quarrata di un immobile a uso abitativo formato da un corpo principale e da una porzione realizzata, senza titolo, in ampliamento dello stesso.

Egli impugna il provvedimento comunale del 10 maggio 2018, indicato in epigrafe, recante il diniego di sanatoria edilizia straordinaria del predetto ampliamento. Il diniego è motivato, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 47/1985, con riguardo al vincolo di inedificabilità assoluta gravante sull'area occupata dalla costruzione abusiva, che ricade all'interno della fascia di rispetto del Fosso Falchereto, iscritto sin dal 1913 nell'elenco delle acque pubbliche.

3. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente sostiene che il diniego di sanatoria sarebbe illegittimo posto che interesserebbe soltanto una "porzione" di appartamento *"che aggetta di circa 4 metri verso il fosso, mantenendo così una distanza finale di oltre 6 metri"*; inoltre sarebbe illegittimo per l'impossibilità di identificare esattamente la fascia di rispetto del Fosso Falchereto, tombato da oltre vent'anni: circostanza che impedirebbe di fare applicazione del vincolo di inedificabilità sancito dall'art. 96, lett. f, del R.D. n. 523/1904 stante l'impossibilità di individuare il piede dell'argine da cui calcolare la distanza prevista dal citato art. 96.



Espone inoltre il ricorrente che l'art. 96 del R.D. n. 523/1904 – dal quale tanto il Comune quanto la Regione fanno discendere una delle ipotesi di inedificabilità assoluta previste dall'art. 33 della legge n. 47 del 1985 – così dispone: *“Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: a) ... f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;”*.

Deduce che si ricaverebbe agevolmente dalla lettura di questa disposizione che la stessa sarebbe inapplicabile alla fattispecie in esame, giacché il fosso Falchereto – Rio Farnio, non può considerarsi un corso d'acqua ai fini dell'art.96 risultando tombato sin dagli anni '80 in modo “definitivo” come si ricaverebbe dalla circostanza che la tombinatura è stata realizzata quasi cinquant'anni fa ed il lastricato a copertura del fosso è oggi adibito a pista ciclopedonale che collega Via Cavour con Via della Libertà, come del resto emerge dalla foto aerea depositata in atti nel giudizio R.G. 877/18 dinanzi al T.A.R. Toscana.

3.1. Il motivo è infondato.

Va intanto rilevato che è lo stesso ricorrente a riferire in ricorso che l'abuso riguarda soltanto una “porzione” di appartamento *“che aggetta di circa 4 metri verso il fosso, mantenendo così una distanza finale di oltre 6 metri”*; inoltre negli stessi elaborati grafici allegati all'integrazione alla pratica di condono, prot. n. 9201 del 21.2.2002 presentata dalla parte ricorrente, è



rappresentata chiaramente una sezione del fabbricato in cui è indicata la distanza di mt.6,40 dal torrente Falchereto.

Orbene il torrente, anche se tombato, è perfettamente individuabile sul posto proprio per la presenza di recinzione e copertura in cemento (tombatura) dal momento che il fosso è stato coperto sostituendo la configurazione precedente costituita da sponde in terra variamente inclinate, con una struttura in cemento armato a sezione rettangolare; e tali lavorazioni sono state eseguite seguendo il tracciato del corso d'acqua originario, su terreni di proprietà del demanio dello Stato.

Ne consegue, come rilevato dalla difesa della Regione Toscana, che anche ammettendosi, in tesi, che la posizione del ciglio di sponda possa aver subito un qualche spostamento rispetto alla posizione originaria (in avanzamento o in arretramento), resta fermo che l'abuso si trovi a distanza inferiore a 10 metri anche prendendo come riferimento la distanza dal sedime demaniale, che rappresenta una stima per eccesso della distanza dal ciglio di sponda.

4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente censura i provvedimenti impugnati per aver essi considerato la misura della distanza di dieci metri dall'argine - prevista come fascia di rispetto ai fini del vincolo di inedificabilità di cui all'art. 96, lett. f) R.D. n. 523/1904 - come inderogabile, quando invece la stessa sarebbe rimessa in via primaria alle regole vigenti nelle varie località.

Deduce al riguardo che con deliberazione del Consiglio Comunale 19.2.2007, n. 5, il Comune di Quarrata ha approvato il "Regolamento Comunale ai sensi dell'art. 96, lett. f), del R.D. 25.7.1904 n. 523", in virtù del quale sarebbe previsto che *"in applicazione di quanto disposto dall'art.*



96, lett. f) del R.D. 25.7.1904 n. 523, sono suscettibili di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 31 e ss. L. 28.2.1985 n. 47 le fabbriche, gli scavi e i movimenti di terreno sugli alvei e le sponde delle acque pubbliche realizzati, ricorrendo le condizioni di cui al comma successivo, ad una distanza dal piede dell'argine esterno del corso d'acqua non inferiore ai quattro metri".

Poiché, nella fattispecie, la porzione del fabbricato di proprietà del ricorrente di cui si discute si trova ad oltre 6 metri dal limite del margine esterno della tombatura del fosso, questi ne inferisce che non sussisteva alcuna inedificabilità – né assoluta né relativa – che potesse giustificare il diniego della richiesta di condono.

4.1. Il motivo è infondato.

Il Collegio rileva che la natura del vincolo di cui all'art. 96, lett. f), del R.D. n. 523/1904, secondo consolidata giurisprudenza, riveste carattere legale ed inderogabile, essendo diretto ad assicurare non solo la possibilità di sfruttamento di acque demaniali, ma anche e soprattutto il libero deflusso delle acque nei fiumi, canali e scolatoi pubblici (Cass. Civ., SS.UU. n. 17784/2009; TSAP n. 104/2010; TSAP n.124/2015).

L'ambito del divieto è peraltro esteso a qualunque manufatto o volume collocato a meno di dieci metri dalla sponda del fiume, per cui nessuna opera realizzata in violazione di tali norme può essere sanata e ciò vale, ovviamente, anche laddove si tratti di corsi d'acqua tombati.

Come infatti espressamente e costantemente sancito dalla giurisprudenza (v. per tutte TSAP n. 162/2014), *"i vincoli previsti dal r.d. 523 del 1904 sussistono, del resto, anche per i corsi d'acqua tombati atteso che, a*



prescindere dalla circostanza che possono essere riportati in qualsiasi momento allo stato precedente, anche per i corsi d'acqua tombinati è necessario consentire uno spazio di manovra nel caso di necessità di porre in essere attività di manutenzione e ripulitura delle condutture”.

Dunque, l'affermazione del ricorrente secondo cui la tombatura del fosso avrebbe carattere definitivo – con conseguente inesistenza del corso d'acqua soggetto a tutela - è priva di fondamento giuridico e fattuale essendo fondata su mere deduzioni di parte, posto che anche sui corsi d'acqua tombati (che sono pur sempre acque pubbliche) l'Autorità Idraulica rilascia la concessione al soggetto che trae beneficio dall'occupazione demaniale, affidandogli la manutenzione e la custodia per un determinato periodo, anche lungo, al termine del quale la concessione può anche essere non rinnovata, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi.

Ne consegue che le opere abusive per le quali è stato chiesto il condono edilizio e che risultano essere edificate nella fascia di rispetto assoluto, per espressa disposizione di legge (art. 96 lett. f) del RD n. 523/1904) non potranno, dal punto di vista idraulico, essere suscettibili di condono poiché la presenza delle stesse interferisce con il corretto regime idraulico.

4.2. Quanto poi alla delibera del Consiglio Comunale del Comune di Quarrata n.5 del 19-02-2007, deve rilevarsi sotto un primo ed assorbente profilo che il Comune non ha alcuna competenza in merito alla gestione del “vincolo idraulico”, sulla cui tutela si esprime solo l'Autorità idraulica (art. 2 RD n. 523/1904); il Comune, pertanto, non avrebbe potuto mai derogare con proprio regolamento la distanza delle costruzioni dai corsi d'acqua: la misura delle distanze dal ciglio di sponda è una competenza che è affidata



esclusivamente all'Autorità Idraulica (art. 94 R.D. n.523/1904).4.3. In disparte il carattere assorbente della considerazione che precede, sotto altro profilo deve rilevarsi che il citato regolamento comunale, risalente al 2007, stabiliva la possibilità di mantenere una distanza di mt. 4,00 *“dal piede dell'argine esterno del corso d'acqua”*, e si riferiva dunque ai fossi ove esisteva un *“piede dell'argine”*, ovvero un'arginatura esterna al fosso sopraelevata rispetto al piano di campagna, situazione non ricorrente nel caso in esame.

In ogni caso, il prefato regolamento è decaduto per incompatibilità con le disposizioni normative sopravvenute ed introdotte con diverse leggi regionali (L.R. Toscana n. 66/2011; L.R. Toscana n. 21/2012 e LR Toscana n. 41/2018), che hanno ribadito l'inedificabilità assoluta nella fascia di mt. 10 dal piede dell'argine o dal ciglio di sponda (attualmente è in vigore la L.R. Toscana n. 41/2018, che, all'art. 3, comma 1, conferma l'inedificabilità assoluta nei 10 mt. dall'argine dei corsi d'acqua classificati).

5. Con il terzo motivo di ricorso i provvedimenti impugnati sono stati censurati per la asserita assenza di motivazione in ordine al diniego dell'autorizzazione dell'autorità preposta al vincolo idraulico.

Deduce il ricorrente che la nota prot. 14.3.2018, n. 13746 della Regione Toscana – Settore Genio Civile Valdarno Centrale e tutela dell'Acqua – Sede di Pistoia, si limita ad affermare che il Fosso Falchereto è stato incluso nell'elenco delle acque pubbliche prima della realizzazione dell'abuso.

Sostiene, il ricorrente, che una tale *“tautologica affermazione”* non darebbe in alcun modo conto né della tombatura del fosso avvenuta da oltre vent'anni (da cui – in tesi– discenderebbe l'inapplicabilità dell'art. 96, lett. f), R.D. n.



523/1904), né dell'effettiva incidenza dell'opera edilizia sul regime delle acque pubbliche in questione, di fatto inesistente.

Sarebbe pacifico, ad avviso del ricorrente, che in materia edilizia, anche e soprattutto in presenza di un diniego, è necessaria una congrua motivazione

“...in modo da consentire all'interessato da un lato, di rendersi conto degli impedimenti che si frappongono alla realizzazione del suo progetto e di poterlo adeguare alle esigenze pubbliche che l'Amministrazione ha inteso tutelare; dall'altro, di confutare in maniera esaustiva la legittimità del provvedimento davanti al giudice competente...” (così, T.A.R. Toscana, Sez. II, 31.1.2000, n. 22; v. anche, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 28.5.2021, n. 4106; Sez. V, 15.6.1998, n. 833; 24.3.1998, n. 347; 18.11.1997, n. 1317; 3.6.1996, n. 621; Sez. VI, 4.1.1996, n. 19).

Ne inferisce pertanto l'illegittimità della impugnata nota dell'ufficio regionale e, in via diretta e derivata, dei provvedimenti del Comune di Quarrata che la richiamano espressamente a sostegno della pronuncia di rigetto della domanda di condono.

Ne inferisce pertanto l'illegittimità della impugnata nota dell'ufficio regionale e, in via diretta e derivata, dei provvedimenti del Comune di Quarrata che la richiamano espressamente a sostegno della pronuncia di rigetto della domanda di condono.

5.1. Il motivo è infondato.

Infatti, in presenza di vincoli idrogeologici, ex R.D. n. 503/1904, alcuna discrezionalità residua nell'attività dell'Amministrazione comunale, essendo pacifico in giurisprudenza che *“Le opere soggette a vincolo idrogeologico non sono condonabili ove siano in contrasto con il suddetto vincolo, anche se questo sia stato apposto successivamente alla presentazione dell'istanza di condono, senza che residui alcun diaframma di discrezionalità in capo all'Amministrazione interessata dalla domanda di condono ai fini del suo accoglimento, dovendosi anzi provvedere alla demolizione delle opere*



abusive” (cfr., ex multis: C.d.S., VI, 1.9.2021 n. 6140).

L'Amministrazione comunale, quindi, ha correttamente richiesto il parere alla Regione Toscana, essendo pacifico in giurisprudenza che *“In sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere ricadenti in zona sottoposta a vincolo previsto dall'art. 32, l. n. 47 del 1985, l'obbligo di acquisire il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo stesso al momento in cui deve essere valutata la domanda di condono, e che, in applicazione degli art. 33 l. n. 47 del 1985 e 32, comma 27 del d.l. n. 269 del 2003, sussiste l'assoluta inedificabilità alle condizioni ivi previste degli interventi abusivi realizzati su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, deve ritenersi corretto l'operato dell'autorità preposta alla tutela del vincolo che non abbia svolto accertamenti sulle caratteristiche dell'immobile oggetto dell'istanza di condono che insiste in area sottoposta a vincolo idrogeologico, al fine di valutare la sua eventuale compatibilità con le ragioni del vincolo stesso; infatti, l'amministrazione non dispone di alcun potere discrezionale in merito al rilascio del nulla-osta, stante l'assoluta preclusione normativa”* (cfr.: C.d.S., VI, 17.5.2010 n. 3064).

Per tutto quanto precede ne consegue, pertanto, l'infondatezza della censura.

6. Con il quarto motivo il ricorrente deduce il vizio di contraddittorietà delle scelte operate dal Comune il quale, avendo a suo tempo rilasciato l'attestazione di abitabilità dell'immobile, avrebbe dovuto quantomeno verificare la possibilità di fare luogo all'archiviazione dell'istanza di condono perché superflua.

Il ricorrente deduce che la porzione di fabbricato oggetto del giudizio è stata



completata nel febbraio del 1967 ed ha formato oggetto di specifica e positiva verifica in occasione del sopralluogo eseguito dal tecnico comunale per il rilascio dell'attestazione di abitabilità.

Sarebbe in tesi evidente che il diniego di condono adottato dall'Amministrazione Comunale si pone in palese contraddizione con l'avvenuto rilascio dell'attestazione di abitabilità anche per la porzione in questione da parte dello stesso Comune di Quarrata, posto che tale rilascio non poteva che presupporre la legittimità della relativa costruzione (cita: Cons. Stato, Sez. II – 17.5.2021, n. 3836; Sez. V, 12.12.2008, n. 6174; 3.2.2000, n. 592).

6.1. Il motivo è infondato.

Il Collegio rileva, infatti, che la giurisprudenza citata dal ricorrente depone in senso contrario alla tesi dallo stesso sostenuta, costituendo invece principio pacifico che *«il rilascio del certificato di abitabilità non ha alcun effetto sanante rispetto alle opere abusive in quanto la illiceità dell'immobile sotto il profilo urbanistico-edilizio non può essere in alcun modo sanata dal conseguimento del certificato di agibilità che riguarda profili diversi; i due provvedimenti svolgono funzioni differenti e hanno diversi presupposti che ne condizionano il rispettivo rilascio: il certificato di agibilità serve ad accertare che l'immobile sia stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche in materia di sicurezza, salubrità igiene e risparmio energetico degli edifici e degli impianti, viceversa il titolo edilizio attesta la conformità dell'intervento alle norme edilizie ed urbanistiche che disciplinano l'area da esso interessata»* (Cons. di Stato n. 3930/2024, n. 2461/2023).

Ne consegue, pertanto, che nessuna contraddittorietà è ravvisabile nel



comportamento tenuto del Comune.

7. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, il ricorso è infondato e va rigettato.

8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna Leporatti Mario al pagamento delle spese di giudizio che liquida nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) in favore del Comune di Quarrata, ed € 3.000,00 (tremila/00) in favore della Regione Toscana; oltre oneri e accessori di legge.

Così deciso in Roma dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.

IL RELATORE

Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE

Antonio Pietro M. Lamorgese

